

Il reclamo, quindi, può riguardare soltanto la statuizione che ha condannato la società al rimborso delle spese di lite, in virtù della soccombenza virtuale, non sussistendo alcun interesse ad impugnare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Ciò posto, va rilevata l'infondatezza del primo motivo di gravame relativo alla sussistenza dell'obbligo vaccinale dal 3/11/2021 al 14/12/2021.

Ed, infatti, la circostanza che il distretto 42PTA Biondo comprenda l'UOS Hospice e la RSA Riabilitativa per adulti, site nel complesso di Via La Loggia n° 5, non dimostra in alcun modo che il *Servizio di sostegno al Sistema Familiare -Paziente, Sportello Paziente cronico*, cui era addetto il [REDACTED], con mansioni amministrative, fosse topograficamente ubicato nei medesimi locali delle suindicate strutture, atteso che il Presidio di Via Gaetano La Loggia 5 ricomprende una pluralità di plessi o padiglioni autonomi.

Il documento informatico prodotto, che costituisce una mera elencazione delle strutture del distretto sanitario con il relativo indirizzo, è privo di una benchè minima valenza probatoria.

Pertanto, non vi è alcuna prova che il lavoratore svolgesse la propria attività lavorativa nelle strutture previste dall'art. 1 bis D.L. n° 44/2021 e soggiacesse quindi all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 bis.

A ciò consegue, per il periodo decorrente dal 15/12/2021, la piena applicabilità dell'esclusione dell'obbligo vaccinale per il personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni prevista dall'art. 4 ter D.L. n° 44/2021, posto che l'inciso *fermo restando quanto previsto dall'art. 4 e 4 bis*, non può trovare applicazione nei confronti del [REDACTED] che non prestava servizio nelle strutture ivi previste.

Ciò appare troncante in ordine ad ogni ulteriore questione sollevata, con il reclamo, in merito al *fumus boni iuris*.

Non vi è dubbio, poi, in ordine alla sussistenza del *periculum in mora*, risultando l'ISEE regolarmente prodotto nella prima fase (v. fascicolo di parte) ed essendo evidente che un nucleo familiare di *cinque persone*, di cui tre minori in tenera età, rimasto privo della principale fonte di sostentamento familiare, non può certo provvedere a soddisfare i

bisogni primari, a prescindere dalla possibilità di ottenere, dopo lunghe trafale burocratiche, la sospensione delle rate del mutuo.

Alla luce di tali considerazioni, il reclamo va, quindi, respinto, con integrale conferma dell'ordinanza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n° 115/02.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza impugnata.

Condanna la società reclamante al pagamento delle spese processuali di questo grado, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n° 115/02.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del Tribunale, in data 23/06/2022

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Dr. Fabio Civiletti)

